

**Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa.**

**Art. 11**

*(Gestione economica e patrimonio)(4)*

**1.** L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

**1 bis.** Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.

(8)

**2.** I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSa sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.

**3.** Sono altresì trasferite all'Amministrazione regionale le partecipazioni in società.

(1)

**4.** Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, sono individuati i beni immobili e beni mobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole.

(3)(5)

**5.** L'ERSA gestisce in maniera diretta o indiretta, anche tramite soggetti terzi, i fondi rustici di proprietà regionale già costituenti le ex aziende agricole denominate "Marianis", "Pantianicco" e "Volpares", provvedendo in nome e per conto della Regione a ogni adempimento e onere gravante sulla proprietà.

(2)(6)

**5 bis.** La Regione può affidare all'ERSA, con le modalità e alle condizioni di cui al primo periodo del comma 4, la disponibilità, la gestione diretta o indiretta e la vigilanza anche di altri beni immobili, di cui è proprietaria o titolare di altri diritti reali, attinenti alle materie di cui all'articolo 3.

(7)

**6.** Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.

**7.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 62, L. R. 15/2005

**2** Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 64, L. R. 15/2005

**3** Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 70, L. R. 22/2007

**4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 16/2012

**5** Parole soppresse al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 11/2014

**6** Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 27/2014

**7** Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 27/2014

**8** Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2018